

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-364 del 25/02/2016
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA SAGOM RUBBER SRL - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI PRODUZIONE MANUFATTI IN GOMMA SITA IN COMUNE DI FUSIGNANO, VIA S.BARBARA, N.192 -
Proposta	n. PDET-AMB-2016-371 del 25/02/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di RAVENNA
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno venticinque FEBBRAIO 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di RAVENNA, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

**OGGETTO:** DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA **SAGOM RUBBER SRL** - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI PRODUZIONE MANUFATTI IN GOMMA SITA IN COMUNE DI FUSIGNANO, VIA S.BARBARA, N.192 -

### IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la precedente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.1406 del 04/05/2015 a favore della Ditta Sagom Rubber srl, con sede legale e attività di lavorazione gomma in Comune di Fusignano, Via S.Barbara, n.192, per i seguenti titoli abilitativi ambientali: autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) e autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del DLgs n. 152/2006 e smi).

DATO atto con nota acquisita al protocollo della Provincia di Ravenna con pg. n. 99987/2015 del 31/12/2015, il SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha comunicato che, per una anomalia informatica, nella scrivania della posta in arrivo dello Sportello Unico non è mai stata recapitata e, di conseguenza, non è stata rilasciata l'AUA alla Ditta Sagom Rubber srl;

VISTA altresì la nota inviata da HERA SPA in qualità di gestore del servizio idrico integrato, acquisita agli atti della Provincia con pg. n. 95991/2015 del 17/12/2015 con la quale è stato trasmesso, a rettifica del precedente, un nuovo parere per lo scarico di acque reflue industriali, provvedendo a inserire i limiti in deroga, come richiesto dalla Ditta;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dall'incaricato del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. 7577/2016, emerge che:

- la Ditta Sagom Rubber srl che svolge attività di produzione manufatti in gomma nello stabilimento sito in Comune di Fusignano, Via S.Barbara, n.192, ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna apposita istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, per il rilascio dell'AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - autorizzazione per le emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi ), rilasciata dal Settore Ambiente e Suolo della Provincia con provvedimento n. 80/2009 del 05/03/2009, per la quale la Ditta dichiara che nulla è stato modificato;
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi), rilasciata con atto dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna pg. n. 1295/2011 del 19/02/2011, per la quale si richiede il rinnovo senza modifiche;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

VISTO l'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013 e visto l'art. 269, comma 3) del DLgs n. 152/2006 e smi che prevede la Conferenza dei Servizi;

POSTO che la Conferenza di Servizi è una modalità organizzativa che non sposta le competenze, le quali rimangono in capo alle singole Autorità, ma ha lo scopo di rendere più agevole il raggiungimento dell'intesa sul testo del provvedimento, e dato atto che tale intesa può dirsi raggiunta mediante l'acquisizione del parere/nulla osta favorevole espresso da tutte le Autorità interessate dal presente procedimento autorizzativo.

DATO atto che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri favorevoli e vincolanti per l'adozione dell'AUA e in particolare:

- parere dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (pg. Provincia n. 100029/2015).

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica dell'AUA a favore della Ditta Sagom Rubber srl, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di lavorazione manufatti in gomma, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Dott. Alberto Rebucci - Dirigente SAC ARPAE di Ravenna:

#### DETERMINA

1. **DI REVOCARE** l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata con provvedimento della Provincia di Ravenna n. 1406/2015 del 04/05/2015;
2. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Ditta **Sagom Rubber srl**, avente sede legale e attività di lavorazione manufatti in gomma in Comune di Fusignano, Via S.Barbara, n.192 (C.F/P.IVA. 02520920394), fatti salvi i diritti di terzi;
3. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
    - l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura ;
    - l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e a HERA S.p.A. (in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato), per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott. Alberto Rebucci*

**SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI****Condizioni**

- ✓ Le acque **reflue industriali**, sono immesse nella pubblica fognatura mista esistente, dopo idoneo trattamento (vasca di sedimentazione scarichi autoclavi e vasca di accumulo con filtro desabbiatore) e trattamento finale all'impianto di depurazione di Via Pistola n. 5;
- ✓ Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: **caldaia, autoclavi, lavatrici, impianto osmosi**.
- ✓ La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto dal titolare dello scarico o dal legale rappresentante della Ditta prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della specifica comunicazione di Hera.

La planimetria della rete fognaria, viene allegata quale parte integrante e sostanziale.

**Prescrizioni:**

- Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
  - ✓ **vasca di sedimentazione** (sulla linea di scarico delle autoclavi);
  - ✓ **vasca di accumulo e filtro dissabbiatore** (sulla linea di scarico complessiva delle acque reflue industriali);
  - ✓ **campionatore refrigerato** (sulla linea di scarico complessiva delle acque reflue industriali);
  - ✓ **misuratore di portata** (sulla linea di scarico complessiva delle acque reflue industriali) approvato e piombato da HERA;
  - ✓ **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
- Vengono accettati nella pubblica fognatura, reflui industriali con concentrazioni inquinanti in deroga ai limiti previsti dal regolamento Comunale e precisamente:


Portata massima giornaliera	150 mc
Portata massima mensile	3.500 mc
Portata massima annuale	42.000 mc
BOD5	1500 mg/l
BOD5	<200 kg/d
COD	3000 mg/l
COD	<400 kg/d
Tensioattivi Totali	50 mg/l
Tensioattivi Totali	<7,5 mg/l

Per i parametri non menzionati, la Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione previsti dal Regolamento Comunale.

- Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'AUA, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. HERA SPA si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.
- I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo (misuratore di portata) potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA SPA. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento e provvederà alla sollecita riparazione.
- Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale

comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

- Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
- HERA, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue.
- E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
- Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA SPA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.



**EMISSIONI IN ATMOSFERA****Condizioni:**

- ✓ La Ditta Sagom Rubber srl svolge attività di produzione manufatti in gomma nello stabilimento sito in Comune di Fusignano, Via S. Barbara, n.192;
- ✓ Le emissioni in atmosfera provengono dalle varie fasi di lavorazione (trafile, autoclavi, caldaie).

**Limiti:**

I limiti di emissione che la **Ditta Sagom Rubber srl di Fusignano** - è tenuta a rispettare sono i seguenti:

**PUNTO DI EMISSIONE T1 – TRAFILE N.1,2,3,4,5**

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri di stearato di zinco	20	mg/Nmc
------------------------------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE T2 – AUTOCLAVE N.1,2,3,4,5 – SCARICO VAPORE**

Portata massima	3100	Nmc/h
Altezza minima	9	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	5	mg/Nmc
-----------------------------	---	--------

**PUNTO DI EMISSIONE T4 – CAPP A AUTOCLAVE N.1**

Portata massima	12000	Nmc/h
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	5	mg/Nmc
-----------------------------	---	--------

**PUNTO DI EMISSIONE T5 – CAPP A AUTOCLAVE N.1**

Portata massima	12000	Nmc/h
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	5	mg/Nmc
-----------------------------	---	--------

**PUNTO DI EMISSIONE T6 – CAPP A AUTOCLAVE N.1**

Portata massima	12000	Nmc/h
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	5	mg/Nmc
-----------------------------	---	--------

**PUNTO DI EMISSIONE T7 – CAPP A AUTOCLAVE N.2**

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	5	mg/Nmc
-----------------------------	---	--------

**PUNTO DI EMISSIONE T8 – CAPP A AUTOCLAVE N.2**

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	5	mg/Nmc
-----------------------------	---	--------

**PUNTO DI EMISSIONE T9 – CAPP A AUTOCLAVE N.2**

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	5	mg/Nmc
-----------------------------	---	--------

**PUNTO DI EMISSIONE T10 – CAPP A AUTOCLAVE N.3**

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	5	mg/Nmc
-----------------------------	---	--------

**PUNTO DI EMISSIONE T11 – CAPP A AUTOCLAVE N.3**

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	5	mg/Nmc
-----------------------------	---	--------

**PUNTO DI EMISSIONE T12 – CAPP A AUTOCLAVE N.3**

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	5	mg/Nmc
-----------------------------	---	--------

**PUNTI DI EMISSIONE T14,T15 – CAPP A INCANNAMENTO AUTOCLAVE N.1**

Portata massima	8500	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	5	mg/Nmc
-----------------------------	---	--------

**PUNTI DI EMISSIONE T16,T17,T18,T19 – CAPP A INCANNAMENTO AUTOCLAVE N.2**

Portata massima	3000	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	5	mg/Nmc
-----------------------------	---	--------

**PUNTI DI EMISSIONE T20,T21,T22,T23 – CAPP A AUTOCLAVE N.3**

Portata massima	3000	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	5	mg/Nmc
-----------------------------	---	--------

**PUNTO DI EMISSIONE T25 – CAPP A AUTOCLAVE N.1**

Portata massima	8500	Nmc/h
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	5	mg/Nmc
-----------------------------	---	--------

**PUNTO DI EMISSIONE T27 – CAPP A LAVAGGIO AUTOCLAVE N.3**

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	5	mg/Nmc
-----------------------------	---	--------

**PUNTO DI EMISSIONE T30 – COLONNA ASSORBIMENTO**

Portata massima	12000	Nmc/h
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	5	mg/Nmc
-----------------------------	---	--------

**PUNTO DI EMISSIONE T36 – CAPP A AUTOCLAVE N.4**

Portata massima	42000	Nmc/h
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	5	mg/Nmc
-----------------------------	---	--------

**PUNTO DI EMISSIONE T41 – CAPP A INCANNAMENTO AUTOCLAVE N.4**

Portata massima	28000	Nmc/h
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	5	mg/Nmc
-----------------------------	---	--------

**PUNTO DI EMISSIONE T42 – CAPP A APPLICATORE KEROSENE**

Portata massima	700	Nmc/h
Altezza minima	4,5	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	20	mg/Nmc
-----------------------------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE C4 – CALDAIA A METANO PER PRODUZIONE VAPORE**

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	145	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOX	350	mg/Nmc
SOX	35	mg/Nmc

**Prescrizioni:**

1. Per la verifica dei limiti sopraindicati dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> )
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m <sup>-3</sup> )
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m <sup>-3</sup> )
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO <sub>2</sub> )
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878	Determinazione degli ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )

UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniacca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

2. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
3. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni

adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

4. Per tutti i punti di emissione dotati di sistemi di abbattimento, la Ditta é tenuta a definire una procedura di periodica manutenzione e controllo al fine di evitare anomalie e/o disfunzioni. Tali apparecchiature devono essere altresì dotate di idonei sistemi che consentano il controllo indiretto del loro corretto funzionamento.
5. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un autocontrollo con frequenza annuale** per tutti i punti di emissione indicati. **A tale proposito per i gruppi di emissioni che presentano caratteristiche analoghe e stesse tipologie di inquinanti, vengono individuati i punti rappresentativi da sottoporre ad autocontrollo ai fini della verifica della funzionalità anche delle altre emissioni, sono i seguenti:**

Gruppi omogenei di emissioni	Punto di emissione significativo
T4,T5,T6	T5
T7,T8,T9	T8
T10,T11,T12	T11
T14,T15	T14
T16,T17,T18,T19	T18
T20,T21,T22,T23	T21
T24,T25	T24

La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta é altresì tenuta ad annotare:

- ✓ **le manutenzioni da effettuare sulla caldaia e sui sistemi di abbattimento con frequenza almeno annuale.**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**